SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Venerdì, 30 dicembre 2016   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2016, n. **241**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e dei programmi «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e «Diritto allo studio nell'istruzione universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela dei beni archeologici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e del programma «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
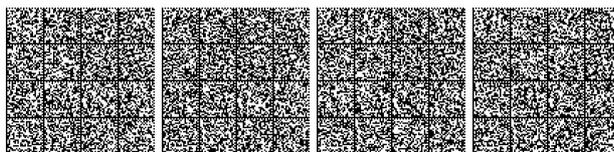
Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA
SULLA COOPERAZIONE
IN MATERIA DI CULTURA,
ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Ceca, qui di seguito denominati le «Parti contraenti»,

desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia fra le Parti contraenti,

convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, gioventù e sport possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i rispettivi Popoli,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, tecnico-scientifica e nel campo dell'istruzione, gioventù e sport tra le Parti contraenti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio degli Stati delle Parti contraenti, nonché delle Convenzioni Internazionali di cui esse siano eventualmente parte.

Art. 2.

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione culturale, sviluppando in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari:

a) istruzione a livello universitario e cooperazione tra le Università ed altre Istituzioni di livello universitario;

b) istruzione scolastica e insegnamento della lingua;

c) cultura ed arte;

d) istituzioni culturali, musica, teatro, danza, letteratura, cinema, festival, mostre;

e) diritto d'autore e diritti ad esso collegati;

f) archeologia, restauro, conservazione e tutela del patrimonio culturale mobile ed immobile.

Le Parti contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti contraenti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei princìpi enucleati nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 3.

In materia di istruzione e di insegnamento della lingua le Parti contraenti favoriranno:

a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante sostegno all'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Università ed altre Istituzioni di livello universitario, nonché nelle scuole medie superiori, ivi inclusa la costituzione di sezioni bilingui;

b) la cooperazione diretta e gli scambi di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti tra le istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione negli Stati delle Parti contraenti;

c) la collaborazione e gli scambi di informazioni sui metodi, materiali e programmi didattici.

Art. 4.

1. Le Parti contraenti rafforzeranno la collaborazione nell'ambito dei programmi multilaterali dell'Unione Europea ('*Lifelong Learning Programme*', '*Erasmus Mundus*') ed in quelli promossi a livello regionale, in particolare nell'ambito dell'INCE e di altri Organismi internazionali.

2. Le Parti contraenti favoriranno l'attuazione di relazioni dirette nel campo della cultura e dell'istruzione fra istituzioni scolastiche, città e regioni o più alte unità territoriali amministrative degli Stati delle Parti Contraenti.

Art. 5.

Nel campo della cooperazione tra le Università degli Stati delle Parti Contraenti e le Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica italiana, le Parti contraenti favoriranno in particolare la conclusione di accordi diretti di collaborazione, lo scambio di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti, l'avvio e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Art. 6.

1. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonché tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, in particolare quelli dell'architettura, della musica, della danza, delle arti figu-

rative, visive ed applicate, del teatro, del cinema e della cultura tradizionale popolare. Le Parti contraenti favoriranno altrettanto la realizzazione di progetti comuni di scambio di artisti ed esperti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo, incluse iniziative volte alla produzione artistica, promosse dalle Università degli Stati delle Parti Contraenti e dalle Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica italiana.

2. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di esperti ed artisti per rappresentazioni e partecipazioni a festival di musica, danza, teatro e spettacolo viaggiante. Le spese concernenti l'organizzazione di tali spettacoli verranno di volta in volta concordate tra le Autorità Competenti delle Parti Contraenti, in base alla normativa vigente nei paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilità finanziarie.

3. Le Parti contraenti favoriranno periodicamente la realizzazione di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale degli Stati delle Parti contraenti. Le modalità organizzative e finanziarie saranno definite per le vie diplomatiche e potranno eventualmente essere disciplinate nei protocolli esecutivi di cui all'articolo 16.

4. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra le biblioteche operanti nei rispettivi Stati anche attraverso la cooperazione in merito a progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale e, nel campo dell'editoria, tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche di particolare rilievo, originarie dei territori degli Stati delle Parti contraenti o appartenenti alle rispettive culture.

Art. 7.

1. Le Parti contraenti faciliteranno nei rispettivi Stati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti ed alle condizioni che riterranno di concordare, la costituzione e l'attività delle organizzazioni culturali dell'altra Parte contraente, come Istituti di cultura ed associazioni culturali.

2. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo di attività comuni tra i propri Istituti ed associazioni culturali.

Art. 8.

1. Le Parti contraenti agevoleranno la collaborazione in campo archeologico mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse favoriranno altresì le missioni archeologiche di ciascuno dei due Stati operanti nel territorio dell'altro.

2. Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione tra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della salvaguardia, della conservazione, del restauro, della valorizzazione, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

Art. 9.

Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e riparazione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Art. 10.

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi anche attraverso lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, materiale informativo ed esperti, soprattutto nel campo archivistico. bibliotecario e museale, nonché nel settore dell'educazione fisica e dello sport.

Art. 11.

Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventù, sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorità competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTÙ, nonché tramite il sostegno all'allacciamento dì contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.

Art. 12.

Gli organi competenti delle Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti dello Stato dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche nei settori considerati prioritari dalle Parti contraenti.

Art. 13.

1. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che esse, di comune accordo, riterranno prioritari e che saranno espressamente enunciati nei protocolli esecutivi del presente Accordo.

2. Nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituti scientifici, Centri di ricerca, Università ed altre Istituzioni a livello universitario dei due Stati, le Parti contraenti favoriranno:

a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;

b) lo scambio di visite di docenti, ricercatori, esperti, personale tecnico e specialisti ai fini di ulteriori studi e scambi di esperienze;

c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici, simposi ed altre manifestazioni;

d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate;

e) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Art. 14.

1. Le Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale, ossia il diritto d'autore ed i diritti connessi, derivanti dall'attuazione del presente
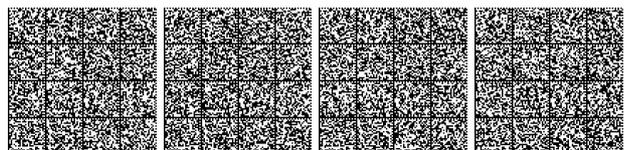
Accordo, in armonia con le norme giuridiche vigenti nei due Stati e con le Convenzioni internazionali applicabili alle quali gli Stati delle Parti contraenti hanno aderito.

2. Le Parti contraenti auspicano di sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia. Per l'Italia le Amministrazioni competenti sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la Repubblica Ceca il Ministero della Cultura.

Art. 15.

Per dare applicazione agli impegni derivanti dal presente Accordo, le Parti contraenti hanno deciso di istituire una Commissione Mista Italo-Ceca incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di istruzione, scientifica e tecnologica tra gli Stati delle Parti contraenti e di redigere programmi esecutivi pluriennali ed eventuali proposte di modifica del presente Accordo. La Commissione Mista Italo-Ceca si riunirà alternativamente nelle Capitali degli Stati delle Parti contraenti nei termini concordati per le vie diplomatiche.

Art. 16.

1. Al fine di adempiere al presente Accordo, gli organi competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi oppure protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di tale cooperazione.

2. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono concordare l'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.

Art. 17.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente per le vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Nei rapporti tra le Parti contraenti cesseranno di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente Accordo le disposizioni dei seguenti strumenti internazionali:

a) l'Accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca firmato a Praga il 18 maggio 1971;

b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia dì cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990.

Art. 18.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tra le Parti contraenti mediante scambio di Note per le vie diplomatiche. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Art. 19.

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato.

Art. 20.

1. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

2. La cessazione degli effetti susseguente alla denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga l'8 febbraio 2011 in due originali, ciascuno in lingua Italiana e Ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
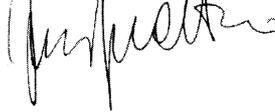
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA
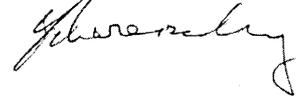
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2004):

Presentato dall'On. Di Stefano ed altri il 27 gennaio 2014.

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente il 27 marzo 2014, con pareri delle Commissioni I, V, VII.

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, in data 6 maggio 2015 e 23 marzo 2016.

Esaminato in Aula il 4 aprile 2016 ed approvato il 6 aprile 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2322):

Assegnato alla 3ª Commissione, in sede referente il 13 aprile 2016, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente il 20 aprile 2016 e il 2 novembre 2016.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 15 novembre 2016.

16G00257
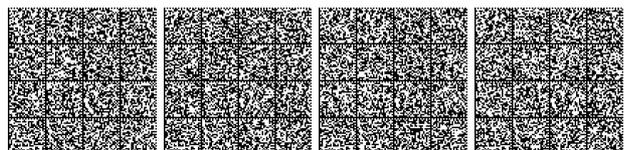
LEGGE 2 dicembre 2016, n. **242**.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;

c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Art. 2.

Liceità della coltivazione

1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera *b)* del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 3.

Obblighi del coltivatore

1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
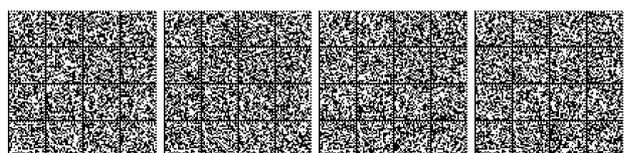
5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Art. 5.

Limiti di THC negli alimenti

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Art. 6.

Incentivi per la filiera della canapa

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Art. 7.

Riproduzione della semente

1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8.

Sostegno delle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.

Art. 9.

Tutela del consumatore

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere *b)* o *c)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1373):

Presentato dall'on. LOREDANA LUPO ed altri in data 17 luglio 2013.

Assegnato alla commissione XIII (agricoltura), in sede referente il 27 settembre 2013, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VII (cultura), VIII (ambiente), X (attività produttive), XII (affari sociali), XIV (Pol. Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla commissione XIII (agricoltura), in sede referente il 17 ottobre 2013, 22 gennaio 2014; 5 febbraio 2014; 4 agosto 2014; 30 settembre 2014; 8, 9, 16, 28 ottobre 2014; 19, 26 novembre 2014;
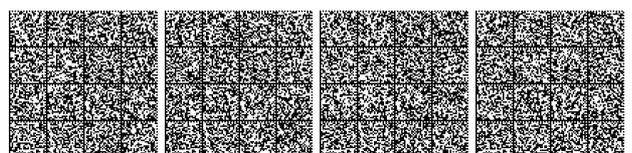
16, 17 dicembre 2014; 8 gennaio 2015; 3 febbraio 2015; 3, 12, 25, 26 marzo 2015; 1° aprile 2015; 12 maggio 2015; 25 giugno 2015; 14, 16, 23, 28 luglio 2015; 8 ottobre 2015.

Nuovamente assegnato alla commissione XIII (agricoltura) in sede legislativa il 4 novembre 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VII (cultura), VIII (ambiente), X (attività produttive), XII (affari sociali), XIV (Pol. Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla commissione XIII (agricoltura), in sede legislativa il 10, 11 novembre 2015 ed approvato in un T.U. con A.C. 1797 (on. ADRIANO ZACCAGNINI), A.C. 1859 (on. NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO ed altri), A.C. 2987 (on. DORINA BIANCHI) il 18 novembre 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 2144):

Assegnato alla 9ª commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente il 9 dicembre 2015 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 10ª (industria), 12ª (sanità), 13ª (ambiente), 14ª (Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 15 dicembre 2015; 23 febbraio 2016; 16 marzo 2016; 13 aprile 2016; 3 maggio 2016; 21 settembre 2016.

Nuovamente assegnato alla 9ª commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) in sede deliberante l'8 novembre 2016 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 10ª (industria), 12ª (sanità), 13ª (ambiente), 14ª (Unione europea), questioni regionali.

Esaminato ed approvato dalla 9ª commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 22 novembre 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 20 luglio 2002, n. L 193:

«Art. 17. — Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'art. 16, paragrafo 2, o in base all'art. 18.

Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'art. 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.

La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n. 96.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:

«Art. 1 (*Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare*). — 1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.».

Note all'art. 6:

— Il testo della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1999, n. 305.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:

«Art. 16 (*Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*). — 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;

v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

caratteristiche specifiche del prodotto,

particolari metodi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.».

16G00258

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. **243**.

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale, con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;

Valutato in particolare rispondente a tale finalità l'adozione di un Piano conforme alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe;

Considerata la necessità di introdurre ulteriori modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire in via di urgenza interventi di sostegno alle famiglie disagiate del territorio tarantino, nonché l'ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a pervenire procedure di infrazione comunitaria, nel contempo velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione acque reflue;

Ritenuto altresì che si rendano necessarie misure di transizione per sostenere l'occupazione, accompagnando i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitando soluzioni di continuità che possano arrecare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali;

Ritenuta la necessità di agevolare le procedure funzionali alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G 7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «entro

60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.

8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.».

2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 anche con le modalità di cui al comma 6-*undecies* del medesimo articolo 1:

a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale;

b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

3. Il progetto di cui al comma 2, lettera *b)*, inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.

4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordi-

nario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
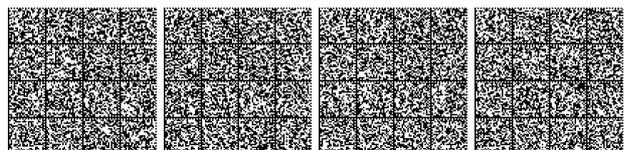
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.

4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate, nonché le risorse della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al comma 1 con le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilità speciale sono altresì trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.

7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.

8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è sottoposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara.

9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in *house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del
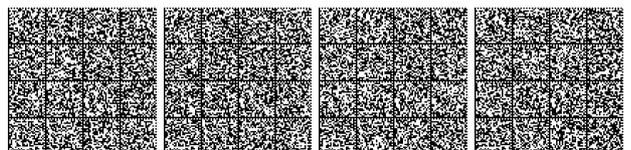
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-*ter*, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 3.

Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio

1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

Art. 4.

Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

3. L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.

5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.

6. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ove compatibili.

7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge

28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019.

8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 5.

Incremento del fondo per le non autosufficienze

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Art. 6.

Scuola europea di brindisi

1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo III

INTERVENTI PER PRESIDENZA DEL G7

Art. 7.

Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017

1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DE VINCENTI, *Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

16G00259

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. **244**.

Proroga e definizione di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

9. All'articolo 15, comma 6-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».

10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;

b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».

11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.

12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;

b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».

13. All'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera *e)* comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».

14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

15. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti

1. All'articolo 12-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.

4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fon-

di, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002.
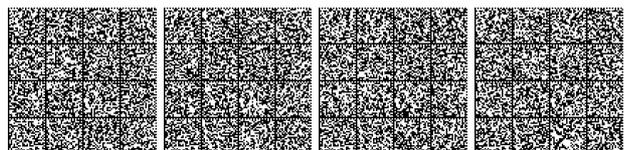
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.

Art. 3.

Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

1. All'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;

c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;

b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».

Art. 4.

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

1. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 1, comma 10-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.

Art. 5.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
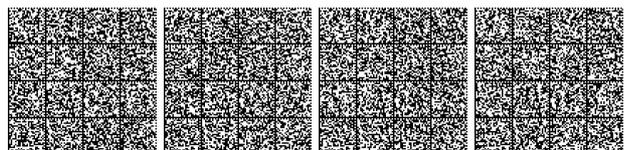
3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

5. Il termine di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.

6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.

7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».

8. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».

9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

10. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».

11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 6.

Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al comma 1-*sexies* dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-*ter* e 1-*quater* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.

6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;

b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;

c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.

7. All'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio 2017».

8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.

9. All'articolo 3, comma 2, lett. *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

b) alla lettera *b)* le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

Art. 7.

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Art. 8.

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».

2. Al comma 8-*sexies* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».

3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-*bis*. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».

Art. 9.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».

2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.
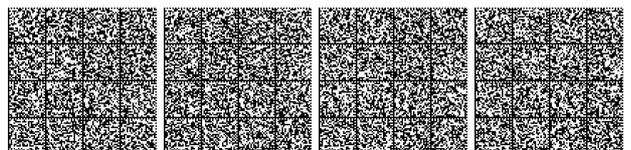
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.

7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.

9. All'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Art. 10.

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 1, comma 99-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

2. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

Art. 11.

Proroga di termini in materie di beni e attività culturali

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) al comma 5-*ter*:

1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12.

Proroga di termini in materia di ambiente

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

b) al comma 9-*bis*, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione

dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Art. 13.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».

2. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.

5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».

6. L'articolo 34, comma 6, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.

Art. 14.

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:

«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».

2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.

3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;

b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».

8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del
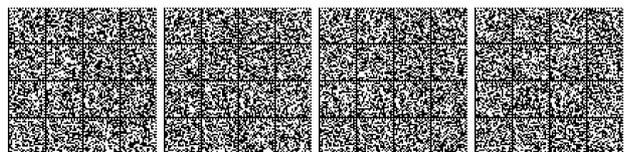
2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Al comma 4-*quater* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2017.

Art. 15.

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

16G00260

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione.

La Camera dei deputati è convocata in 719ª seduta pubblica per mercoledì 4 gennaio 2017, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

16A09171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2016.

Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106757).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* dell'art. 20, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito «art. 11-*quinquies*») ed, in particolare, il comma 1, in base al quale l'Agenzia del demanio è autorizzata con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere a trattativa privata anche in blocco, beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico;

Visto il decreto protocollo n. 2016/16708/DLC del 6 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2016, con il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio ha individuato i seguenti beni immobili di proprietà dello Stato:

1) terreno sito in Scandicci (FI), Via Pisana;

2) area scoperta sita in Roma, Via Publio Papinio Stazio e Via Lucio Afranio;

Vista la nota n. 17691 del 20 settembre 2016, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze - premesso quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 - ha invitato il Dipartimento del tesoro e l'Agenzia del demanio ad assumere ogni iniziativa consentita dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilità di avvalersi della procedura di cui all'art. 11-*quinquies*, mediante il coinvolgimento di investitori interessati;

Vista la lettera protocollo n. 17350 del 19 dicembre 2016, con la quale l'Agenzia del demanio ha inviato l'elenco di beni di proprietà dello Stato, condiviso con CDP Investimenti Sgr, da destinare alla vendita ai sensi dell'art. 11-*quinquies*;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 11-*quinquies*, di autorizzare l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata gli immobili di cui all'elenco allegato alla citata lettera del 19 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, l'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La vendita è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 3.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3315

ALLEGATO

Provincia	Comune	Codice scheda	Indirizzo principale	Denominazione	Tipo catasto	Partita	Foglio	Particella	Subalterno	Sezione	Note
Firenze	Scandicci	FI80848	Via Pisana	Terreno in Scandicci	NCT		7	1076			
Roma	Roma	Scheda patrimoniale in corso di creazione	Via Publio Papinio Stazio	Aree scoperte in Via Publio Papinio Stazio e Via Lucio Afranio	NCT		368	3847		A	
			Via Publio Papinio Stazio					3848		A	
			Via Lucio Afranio					3849		A	

16A09083

DECRETO 19 dicembre 2016.

Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106758).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* dell'art. 20, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito «art. 11-*quinquies*») ed, in particolare, il comma 1, in base al quale l'Agenzia del demanio è autorizzata con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere a trattativa privata anche in blocco, beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico;

Visto il decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 291 del 14 dicembre 2016, con il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio ha individuato il bene immobile di proprietà dello Stato, sito in Roma, via Monzambano;

Vista la nota n. 17691 del 20 settembre 2016, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze - premesso quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 - ha invitato il Dipartimento del Tesoro e l'Agenzia del demanio ad assumere ogni iniziativa consentita dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilità di avvalersi della procedura di cui all'art. 11-*quinquies*, mediante il coinvolgimento di investitori interessati;

Vista la lettera n. 2016/16327 del 29 novembre 2016, con la quale l'Agenzia del demanio - riguardo all'ipotesi di vendita da parte dello Stato in favore di ANAS S.p.A. della porzione dell'immobile sito in Roma, via Monzambano n. 10 - ha fatto presente che l'intera operazione è in linea con le disposizioni in materia di contenimento della spesa e dei fitti passivi degli uffici pubblici e di accorpamento degli stessi in una unica sede. In particolare, secondo l'Agenzia del demanio, «la sopradescritta ipotesi consentirebbe ad ANAS, già proprietaria di porzione del compendio in argomento, di riunificare nel medesimo bene gran parte degli uffici della propria Direzione generale attualmente in locazione e dislocati nella città di Roma». Tale soluzione, a parere dell'Agenzia, sarebbe «estremamente vantaggiosa per la Società in termini sia logistici, per l'accorpamento di più sedi, che economici, derivanti dal progressivo azzeramento delle locazioni e dai risparmi ottenibili su altri costi legati alla gestione operativa di più immobili per un totale di 8 milioni di euro/anno»;

Vista la lettera n. 2016/17219 del 16 dicembre 2016, con la quale l'Agenzia del demanio - facendo seguito alla citata nota protocollo n. 2016/16327 - rende noto che la Commissione di Congruità ha espresso parere di congruità sul prezzo d'acquisto dell'immobile di proprietà dello Stato, sito in Roma, via Monzambano, pari ad € 49.500.000,00;

Vista la lettera n. 2016/17352 del 19 dicembre 2016, con la quale l'Agenzia del demanio ha inviato i dati identificativi dell'immobile di proprietà dello Stato, da destinare alla vendita ad ANAS S.p.A. ai sensi dell'art. 11-*quinquies*;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 11-*quinquies*, di autorizzare l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata l'immobile di proprietà dello Stato, sito in Roma, via Monzambano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, l'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata il bene immobile di proprietà dello Stato sito in Roma, via Monzambano, denominato «Sede degli uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici», con i seguenti identificativi catastali: NCEU, foglio n. 596, particella n. 3, subalterni 2, 4, 501.
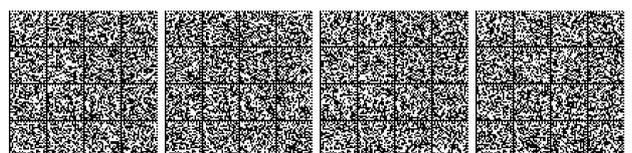
Art. 2.

L'autorizzazione è subordinata alla previa emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 3.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3316

16A09084

DECRETO 19 dicembre 2016.

Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106759).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* dell'art. 20, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito «art. 11-*quinquies*») ed, in particolare, il comma 1;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la nota n. 17691 del 20 settembre 2016, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze - premesso quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 - ha invitato il Dipartimento del tesoro e l'Agenzia del demanio ad assumere ogni iniziativa consentita dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilità di avvalersi delle procedure di cui all'art. 11-*quinquies* mediante il coinvolgimento di investitori interessati;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio n. 31851, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2014, di individuazione del bene immobile sito in Milano, via Caradosso n. 9, di proprietà dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Vista la nota n. 0012868 del 17 dicembre 2014, con la quale il MIBACT - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia dichiara che l'immobile è escluso dalle disposizioni di tutela di cui alla parte II - titolo I del decreto legislativo n. 42/2004, ma dispone alcune prescrizioni, ivi elencate;

Vista la deliberazione del Comitato dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana n. 52 dell'8 luglio 2016, che, tra l'altro, conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione dell'immobile, indicato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-*quinquies*;

Vista la deliberazione del Comitato dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana n. 85 del 25 novembre 2016, con la quale viene modificato il punto 13) della deliberazione del medesimo Comitato n. 52 dell'8 luglio 2016 nei seguenti termini: «di stabilire che la presente delibera si intende revocata nel caso in cui intervenga un'offerta più vantaggiosa entro la data del 30 novembre 2016.»;

Vista la nota del Direttore del Dipartimento patrimonio, anticorruzione, e trasparenza dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in data 14 dicembre 2016, con la quale si rappresenta che il Direttore del Servizio patrimonio e procurement del medesimo Ente, in data 13 dicembre 2016, ha certificato che alla data del 30 novembre 2016 non sono pervenute al citato Ente offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella presentata dal Fondo investimenti per la valorizzazione - Comparto extra, gestito dalla CDP Investimenti Spa, che ammonta ad euro 8.400.000,00;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 11-*quinquies*, autorizzare il predetto ente a vendere a trattativa privata l'immobile individuato nei provvedimenti sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana è autorizzato a vendere a trattativa privata il bene immobile sito in Milano, Via Caradosso, 9.

Art. 2.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3314

16A09085
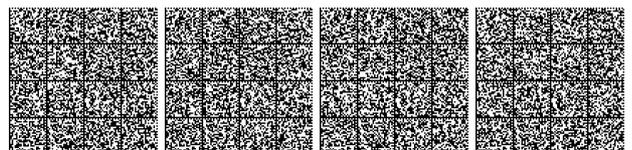
DECRETO 22 dicembre 2016.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, rilevati dal 1º luglio al 30 settembre 2016, con applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2017.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2016, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2016 - 30 settembre 2016 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2016 - 30 settembre 2016 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2016 - 30 settembre 2016, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2017, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2016 - 31 dicembre 2016 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Capo della Direzione V: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2016
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2017

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,25	18,0625
	oltre 5.000	8,97	15,2125
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,77	23,7125
	oltre 1.500	14,56	22,2000
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	8,74	14,9250
	da 5.000 a 100.000	7,21	13,0125
	oltre 100.000	4,30	9,3750
FACTORING	fino a 50.000	5,46	10,8250
	oltre 50.000	3,07	7,8375
CREDITI PERSONALI		10,49	17,1125
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,59	17,2375
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	11,39	18,2375
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	10,47	17,0875
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	6,00	11,5000
	oltre 25.000	5,56	10,9500
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		4,82	10,0250
- A TASSO VARIABILE		3,27	8,0875
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,94	13,9250
	oltre 25.000	4,04	9,0500
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	11,36	18,2000
	oltre 5.000	8,98	15,2250
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,35	24,3500
	oltre 5.000	14,22	21,7750
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		2,77	7,4625
- A TASSO VARIABILE		2,52	7,1500

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2016 nonché nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «scoperti senza affidamento», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e le operazioni di «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009(1). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti(2).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing («autoveicoli e aeronavale», «immobiliare» e «strumentale»); sono stati separati i TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving»; la categoria residuale «altri finanziamenti» non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf)

(2) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr_usura_faq.pdf

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare «a tasso fisso» e «a tasso variabile» è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito(3).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

16A08968

(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto
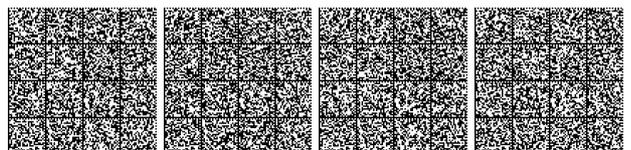
DECRETO 22 dicembre 2016.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione di *tranches* di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto in particolare, il comma 1-*bis*, art. 3, del suddetto Testo unico con cui il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto, altresì, l'art. 5 del suddetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»;

Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con il quale sono state disciplinate le modalità di movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro può porre in essere:

contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante la legge di contabilità e finanza pubblica e s.m.i.;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2017;
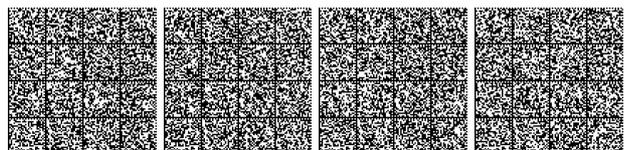
Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2017 le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «Direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti verranno disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.

2. Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione di *tranche* di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

1. Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresì attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

2. I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

3. In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2017, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l'8% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 60% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 4% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovrà eccedere il 5%.

4. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

1. Il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare operazioni di ristrutturazione del debito pubblico su base consensuale. Tali operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in modo unilaterale dall'autorità emittente.

2. Le predette operazioni, incluse quelle effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito degli accordi di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

3. Le operazioni di scambio o riacquisto verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.

4. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro potrà procedere al riacquisto di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. Tale limite non si applica alle emissioni della Repubblica italiana relative al programma «*Euro Medium Terms Notes*» (EMTN).

5. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti in titoli di Stato», come definiti dall'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216.

6. In forza dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i., in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operatività.

Art. 4.

Contenimento del rischio di credito nelle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

1. Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

2. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche.

3. Ove ne ravvisi l'opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collaleral).

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di ristrutturazione del debito pubblico

1. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II potrà stipulare i contratti - quadro Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, compresi quelli che disciplinano gli accordi di prestazione di garanzia di cui all'art. 4, terzo comma, che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie controparti di operazioni in strumenti derivati, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui all'art. 3.

2. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II firmerà gli accordi relativi ad ogni operazione di ristrutturazione.

Art. 6.

Operazioni di gestione della liquidità

1. La gestione del conto disponibilità è mirata ad un'efficiente movimentazione delle giacenze liquide, in relazione alla strategia di emissione dei titoli di Stato, alle condizioni prevalenti sul mercato e ai vincoli imposti dalle disposizioni di politica monetaria.

2. Le operazioni di gestione del conto disponibilità di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 2011 saranno disposte dal Direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale.

Art. 7.

Decreti di approvazione e di accertamento

1. I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidità di cui all'art. 6, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.

Art. 8.

Obbligo di comunicazione

1. Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

2. Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: PADOAN

16A09018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 2016.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre 2014;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, è dello 0,1%;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne - prev. n. 3322

TABELLA *I*

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue.

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 98 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 156 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 160 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 161 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 164 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 169 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 310 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 321 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 326 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 331 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 332 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 338 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 203 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 106 a € 425 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 127 a € 254 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 621 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 625.

Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 627 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 628.

Ove era prevista la sanzione da € 157 a € 631 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 632.

Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 644 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 645.

Ove era prevista la sanzione da € 161 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 647.

Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 651 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 652.

Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 659.

Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 663 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 664.

Ove era prevista la sanzione da € 169 a € 679 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 680.

Ove era prevista la sanzione da € 213 a € 850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 851.

Ove era prevista la sanzione da € 218 a € 435 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 266 a € 1.062 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.063.

Ove era prevista la sanzione da € 286 a € 1.142 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.143.

Ove era prevista la sanzione da € 296 a € 1.183 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.184.

Ove era prevista la sanzione da € 319 a € 1.275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.276.

Ove era prevista la sanzione da € 321 a € 1.282 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.283.

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.304 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.305.

Ove era prevista la sanzione da € 334 a € 1.335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.336.

Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.776 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.778.

Ove era prevista la sanzione da € 372 a € 1.488 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.489.

Ove era prevista la sanzione da € 388 a € 1.551 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.553.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.561.

Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 400 a € 1.602.

Ove era prevista la sanzione da € 401 a € 1.609 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.611.

Ove era prevista la sanzione da € 406 a € 1.630 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.632.

Ove era prevista la sanzione da € 413 a € 1.656 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.658.

Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.695 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.697.

Ove era prevista la sanzione da € 425 a € 1.699 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.701.

Ove era prevista la sanzione da € 531 a € 2.125 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 532 a € 2.127.

Ove era prevista la sanzione da € 667 a € 2.671 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 668 a € 2.674.

Ove era prevista la sanzione da € 711 a € 3.554 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 712 a € 3.558.

Ove era prevista la sanzione da € 771 a € 3.101 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.104.

Ove era prevista la sanzione da € 775 a € 3.104 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.107.
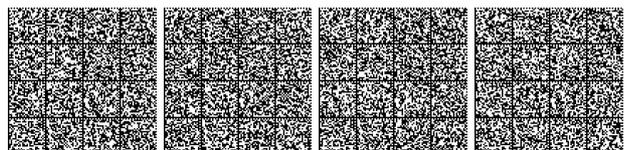
Ove era prevista la sanzione da € 776 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 777 a € 3.114.

Ove era prevista la sanzione da € 778 a € 3.140 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.143.

Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.238 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 809 a € 3.241.

Ove era prevista la sanzione da € 814 a € 3.260 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 815 a € 3.263.

Ove era prevista la sanzione da € 828 a € 3.313 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.316.

Ove era prevista la sanzione da € 848 a € 3.393 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.396.

Ove era prevista la sanzione da € 902 a € 3.607 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 903 a € 3.611.

Ove era prevista la sanzione da € 947 a € 3.788 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 948 a € 3.792.

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1001 a € 4004.

Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 3.187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 3.190.

Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 4.250 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 4.254.

Ove era prevista la sanzione da € 1.183 a € 11.835 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.184 a € 11.847.

Ove era prevista la sanzione da € 1.335 a € 5.344 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.336 a € 5.349.

Ove era prevista la sanzione da € 1.388 a € 13.876 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.389 a € 13.890.

Ove era prevista la sanzione da € 1.775 a € 7.101 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.777 a € 7.108.

Ove era prevista la sanzione da € 1.833 a € 7.334 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.835 a € 7.341.

Ove era prevista la sanzione da € 1.880 a € 7.520 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.882 a € 7.528.

Ove era prevista la sanzione da € 1.957 a € 7.829 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.959 a € 7.837.

Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.990 a € 7.961.

Ove era prevista la sanzione da € 2.004 a € 8.017 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.006 a € 8.025.

Ove era prevista la sanzione da € 2.671 a € 10.689 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.674 a € 10.700.

Ove era prevista la sanzione da € 4.734 a € 18.935 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.739 a € 18.954.

Ove era prevista la sanzione da € 10.879 a € 16.319 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.890 a € 16.335.

16A09082

DECRETO 20 dicembre 2016.

Differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'amministrazione, esplicativa dei requisiti per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 2-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed è stata fissata per il 2 gennaio 2017 la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi;

Considerato che il monitoraggio sullo stato di approntamento delle dotazioni necessarie, condotto in fasi successive, ha consentito di accertare la piena sussistenza di tutti i requisiti necessari al ripristino soltanto per alcuni degli uffici del giudice di pace;

Ritenuto, pertanto, che il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 maggio 2016 deve essere oggetto di proroga – per le sedi di cui all'allegato 1 al presente decreto – in misura tale da consentire il compimento delle attività necessarie alla verifica del superamento delle criticità;

Valutato che la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016 comporta, altresì, la necessità di differire anche il termine di cui all'art. 3 del decreto medesimo;

Considerato che per le sedi non comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente decreto resta fermo il termine del 2 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2016, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, è differita al giorno 1° aprile 2017.

2. Resta salva la possibilità, previo accertamento dell'idoneità logistica e dell'infrastruttura informatica, di disporre l'anticipazione della data di inizio del funzionamento, anche limitatamente a taluni degli uffici di cui all'allegato 1.

Art. 2.

Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine fissato dall'art. 1, si provvederà alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.
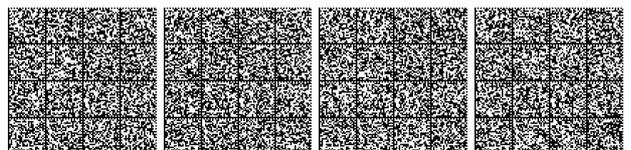
Art. 3.

Gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 27 maggio 2016 sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli che precedono.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3323

ALLEGATO *1*

Uffici del giudice di pace ripristinati di cui è previsto il differimento dell'avvio dell'attività

Distretto	Circondario	Giudice di pace
Ancona	Ancona	Osimo
Bari	Trani	Molfetta
Bologna	Modena	Finale Emilia
Caltanissetta	Enna	Barrafranca
Campobasso	Isernia	Venafro
Catanzaro	Castrovillari	Lungro
Catanzaro	Castrovillari	San Sosti
Catanzaro	Paola	Belvedere Marittimo
Catanzaro	Paola	Cetraro
Catanzaro	Vibo Valentia	Nicotera
Firenze	Firenze	Empoli
L'Aquila	Chieti	Guardiagrele
Messina	Messina	Alì Terme
Napoli	Napoli Nord in Aversa	Frattamaggiore
Napoli	Santa Maria Capua Vetere	Maddaloni
Napoli	Torre Annunziata	Gragnano
Palermo	Termini Imerese	Polizzi Generosa
Potenza	Matera	Irsina
Reggio Calabria	Locri	Siderno
Roma	Tivoli	Subiaco
Salerno	Salerno	Montecorvino Rovella
Taranto	Taranto	Grottaglie
Venezia	Venezia	Dolo
Venezia	Verona	Legnago

16A09097

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2016.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n. 6636 del 28 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2017 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;

c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile;

e) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile;

f) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile;

g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

h) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 1° giugno;

j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

k) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 1° luglio;

l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dell'8 luglio;

m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 15 luglio;

n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 22 luglio;

o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;

p) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;

q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;

r) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;

s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 12 agosto;

t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

u) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 agosto;

v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 26 agosto;

w) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

y) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre;

z) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione.

6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

7. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali — gas,
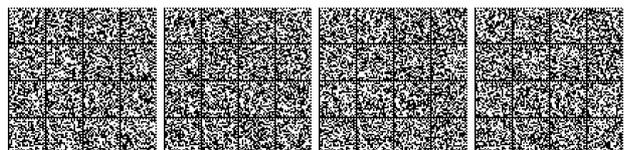
luce, acqua — con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

1) giornali, quotidiani e periodici;

2) prodotti per uso medico;

3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP;

r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
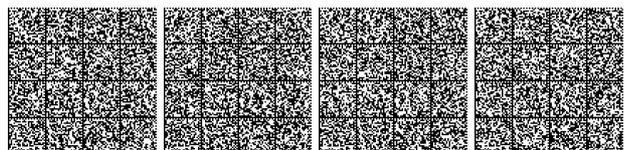
quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semi-portato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno o i giorni di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al
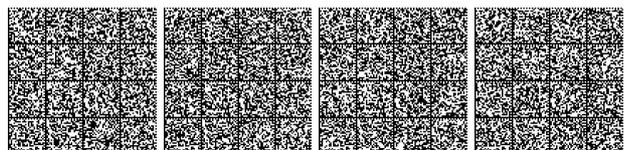
trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del medesimo. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 27 maggio al 10 settembre compresi, dalle ore 08,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo
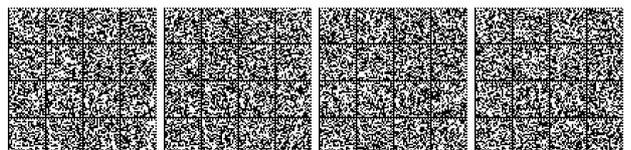
gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

4. Il divieto di circolazione per le merci pericolose di cui al comma 1 non trova applicazione, per comprovate necessità di servizio, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) militari e delle Forze di Polizia;

b) militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

c) civili commissionati dalle Forze armate muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente.

Di ogni trasporto deve essere data informazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture-uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. In conformità a quanto concordato nel protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4616

16A09021

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2016.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29, comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014 (reg. n. 1-860), con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2014 recante «individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

Visto il decreto 28 dicembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

Visto il decreto 12 gennaio 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5, comma 4-*bis* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Somme in economia

1. L'importo di € 17.532.289,72, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 4 novembre 2016

Il direttore generale: SAPPINO
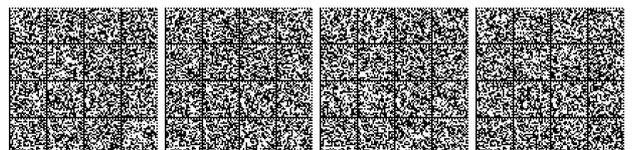
ALLEGATO

	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
1	31469	13	PAM PANORAMA SPA	00826770059	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 146619 DEL 21/07/2005	253.958,00	N. 158841 DEL 07/10/2008	246.987,00	6090/2005	2003	B83I05000150008
2	49240	13	NADDEO ROBERTA D.I.	NDDRRT82D50H703J	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 144881 DEL 21/07/2005	122.703,00		122.703,00	6119/2005	2004	B23E05000200005
3	71840	12	ADHARA SRL	02618620922	MEDIOCREDIDO ITALIANO SPA	N. 118476 DEL 19/07/2002	3.200.760,00		3.200.760,00	5931/2004	2002	B97B02000390005
4	48518	13	ELITE SRL	07746050637	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 147374 DEL 21/07/2005	162.644,00		162.644,00	6090/2005	2003	B42H05000240005
5	23096	11	IRTI INTERNATIONAL SRL	02674690587	BNL SPA	N. 116937 DEL 19/07/2002	16.138,00		16.138,00	5933/2004	2002	B73G02000020005
6	52102	11	IMPRESE PORTUALI DI MATASSI ENRICO & C. SNC	01184750105	BNL SPA	N.101165 DEL 10/07/2001	94.263,72	N. 127915 DEL 15/09/2003	94.263,72	5933/2004	2002	B36D01002060005
7	39399	12	MOVITER SRL	02565690100	BNL SPA	N. 134889 DEL 20/12/2004	90.432,00		90.432,00	7328/2004	2003	B67E96000720025
8	6834	12	CANNATA VINCENZO SRL	00258230804	BNL SPA	N. 118987 DEL 19/07/2002	231.748,00		231.748,00	5933/2004	2002	B97E02000110005
9	12110	13	HOTEL FONTE CIANE SRL	01384090898	BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE	N. 143138 DEL 21/07/2005	549.354,00		549.354,00	6084/2005	2003	B72D05000100005
10	75757	12	CACOPARDO LETTERIA D.I. - HOLETL PIRAMIDE	CCPLTR44R55D824U	UNICREDIT SPA	N. 118580 DEL 19/07/2002	197.958,00		197.958,00	5943/2004	2003	B26J02000150005
11	71670	11	LA TRINITA SRL	01762950549	UNICREDIT SPA	N. 117087 DEL 19/07/2002	34.796,00		34.796,00	5929/2004	2002	B17B02000380005
12	91053	12	VILLA AL CASTAGNO SRL	02628090546	UNICREDIT SPA	N. 129683 DEL 27/11/2003	403.659,00		403.659,00	5929/2004	2002	B47B03000400005
13	75164	12	SCARSELLI & C. SAS	00592600639	UNICREDIT SPA	N. 118570 DEL 19/07/2002	78.810,00		78.810,00	5943/2004	2003	B53G02000170005
14	91507	12	ABC NET SRL	01266680550	UNICREDIT SPA	N. 123062 DEL 17/06/2003	319.440,00		319.440,00	5929/2004	2002	B57E03001770005
15	93304	12	PLANET SISTEMI INFORMATICI SRL	04809530480	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 134486 DEL 20/12/2004	29.770,00		29.770,00	7323/2004	2003	B82H02000210005
16	93503	12	IGM SRL	00934400110	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 131583 DEL 18/03/2004	97.524,00		97.524,00	5912/2004	2003	B67E04000070005

17	93321	12	I.T.N. - INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE SPA	00176620110	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 13594 DEL 18/03/2004	3.923.658,00		3.923.658,00	5912/2004	2003	B87B04000090005
18	2744	12	SICERLIGURE SRL	03859530960	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 131575 DEL 18/03/2004	852.522,00		852.522,00	5912/2004	2003	B17E04000070005
19	87322	12	VIRMAS IMMOBILIARE E COSTRUZIONI SRL	00313640112	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 13593 DEL 18/03/2004	771.441,00		771.441,00	5912/2004	2003	B17B03000080015
20	93315	12	LOTTI SPA	00134900463	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 13601 DEL 18/03/2004	726.066,00		726.066,00	5912/2004	2003	B87B03000430015
21	87331	12	REAL ESTATE LERICI SRL	01148550112	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 13597 DEL 18/03/2004	696.606,00		696.606,00	5912/2004	2003	B97B04000050005
22	63809	12	SPEZIAUTO SRL	00146200118	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 13589 DEL 18/03/204	374.346,00		374.346,00	5912/2004	2003	B87B04000070005
23	87320	12	IRE SRL (GIA' MARMOLITEC SRL)	01140580117	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 131574 DEL 18/03/2004	309.951,00		309.951,00	5912/2004	2003	B17E03000660015
24	4113	13	LUKAS GROUP SRL	01148490111	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 131584 DEL 18/03/2004	85.557,00		85.557,00	5219/2004	2003	B87E04000010005
25	87339	12	EXETESIS SRL	01156370114	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 131572 DEL 18/03/2004	7.686,00		7.686,00	5912/2004	2003	B47E04000060005
26	72977	13	DI NARDO LUCIA D.I.	DNRLCU63H42G506M	PROMINVESTMENT SPA	N. 129398 DEL 27/11/2003	218.097,00		218.097,00	5941/2004	2001	B46J03000110005
27	14358	13	PARCO FONTANA DEL PRINCIPE SRL	02562700787	UBI BANCA SPA	N. 130215 DEL 27/11/2003	1.811.625,00		1.811.625,00	5910/2004	2003	B97B03000270005
28	89650	12	MADDA DI LISERRE PASQUALINA SAS	03328410653	UBI BANCA SPA	N. 129659 DEL 27/11/2003	359.068,00		359.068,00	5910/2004	2003	B37B03000400005
29	92134	12	MESSORE RAFFAELE D.I.	MSSRFL57A01A200M	UBI BANCA SPA	N. 129713 DEL 27/11/2003	119.406,00		119.406,00	5910/2004	2003	B97B03000520005
30	19203	13	DELLA CIOPPA MARIA LUISA D.I.	DLLMLS55E42Z404F	UBI BANCA SPA	N. 143361 DEL 21/07/2005	287.388,00		287.388,00	6098/2005	2003	B83E05000190005
31	19265	13	LIBRA SRL	01564660767	UBI BANCA SPA	N. 143374 DEL 21/07/2005	435.621,00		435.621,00	6098/2005	2003	B33E05000150015
32	68309	12	CUZZUBBO VITO D.I.	CZZVTI70E29E017M	UBI BANCA SPA	N. 130432 DEL 27/11/2003	203.092,00		203.092,00	5910/2004	2003	B56D03001500005
33	44997	13	HOTEL ESPERIA SRL (OGGI S.A.T.A. SPA	00990490088	UBI BANCA SPA	N. 144584 DEL 21/07/2005	76.176,00		76.176,00	6098/2005	2003	B53E05000320005
34	92299	12	SFM SRL	06817660639	UBI BANCA SPA	N. 130650 DEL 27/11/2003	96.194,00		96.194,00	5910/2004	2003	B56D03001660005
35	19188	13	DE MARCO FRANZINA D.I.	DMRFNZ60B49C097Q	UBI BANCA SPA	N. 143354 DEL 21/07/2005	104.517,00		104.517,00	6098/2005	2003	B43E05000260005
36	92489	12	MAIAROTA CARMELA D.I.	MRTCML60A57H488F	UBI BANCA SPA	N. 138829 DEL 20/12/2004	196.286,00		196.286,00	7337/2004	2003	B23F02000480008
								TOTALE	17.532.289,72			

16A08979
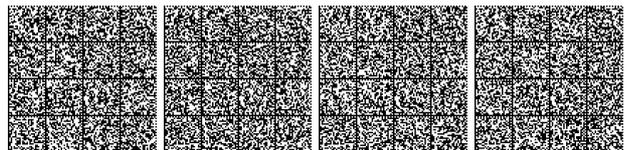
DECRETO 8 novembre 2016.

Incremento delle risorse finanziarie destinate all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l'altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto, altresì, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013, che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto 1° giugno 2016 che rende disponibili per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo l'importo di € 180.000.000,00, a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui € 150.000.000,00 per i progetti realizzati nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed € 30.000.000,00 per i progetti realizzati nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 4763 del 4 agosto 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 agosto 2016 e oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016, e successive modifiche e integrazioni, di attuazione del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito che le domande di agevolazione devono essere presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 17 ottobre 2016;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 100370 del 18 ottobre 2016 con il quale è stata disposta a partire dalle ore 19,00 del 18 ottobre 2016 la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;

Considerato che, sulla base dei dati messi a disposizione dal Soggetto gestore attraverso la piattaforma informatica dedicata, risultano pervenute nei termini di apertura dello sportello agevolativo 520 domande, per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 793 milioni di euro, di cui n. 445 domande per progetti da realizzare nelle regioni meno sviluppate, n. 52 domande per progetti da realizzare nelle regioni in transizione e n. 23 domande per progetti da realizzare in ambedue le aree regionali, per un ammontare di agevolazioni richieste ri-

conducibili alle regioni meno sviluppate pari a circa 700 milioni di euro e alle regioni in transizione pari a circa 93 milioni di euro;
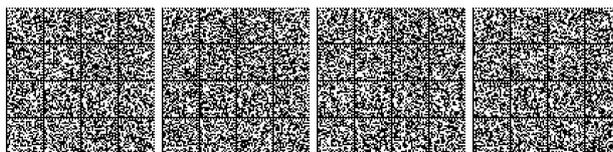
Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2016, n. 186, con la quale il CIPE ha approvato il «Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020» con risorse complessivamente stanziate pari a 696,25 milioni di euro, di cui 165 milioni per interventi di sostegno ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese;

Considerato che la dotazione finanziaria del Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020 è diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con il PON «Imprese e competitività», ai fini della costituzione di un bacino di progetti secondo una logica di «*overbooking*»;

Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020 e, nel contempo, di assicurare una più ampia copertura finanziaria dei progetti di ricerca e sviluppo presentati ai sensi del predetto decreto 1° giugno 2016;

Considerato che, tenuto conto delle risorse disponibili, il rapporto di copertura delle domande presentate risulta più favorevole per le regioni in transizione e che, pertanto, il fabbisogno finanziario per la copertura delle domande di agevolazione per tali regioni risulta proporzionalmente inferiore a quello relativo alle regioni meno sviluppate;

Considerato che le risorse del suddetto Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020 possono essere destinate alle sole regioni meno sviluppate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, integrare la dotazione finanziaria definita con il predetto decreto 1° giugno 2016 per le sole regioni meno sviluppate;

Considerata, inoltre, l'esigenza, al fine di non esaurire la dotazione finanziaria del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020 destinata ad interventi di sostegno ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, di utilizzare le risorse di tale programma congiuntamente a quelle del Fondo per la crescita sostenibile;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 richiamato nelle premesse sono incrementate di:

a) € 70.000.000,00, utilizzando le risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile;

b) € 70.000.000,00, a valere sulle risorse del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 sono incrementate di € 2.800.000,00, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del predetto decreto 1° giugno 2016, in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni meno sviluppate, secondo le seguenti indicazioni:

a) le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per quanto specificato nelle premesse, sono utilizzate per la concessione del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa per una percentuale pari al 15 per cento;

b) le risorse del Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020 sono utilizzate per la concessione dell'eventuale parte del contributo diretto alla spesa eccedente la percentuale del 15 per cento di cui alla lettera *a)*.

4. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, e quelle di cui al comma 2 sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2897

16A08977
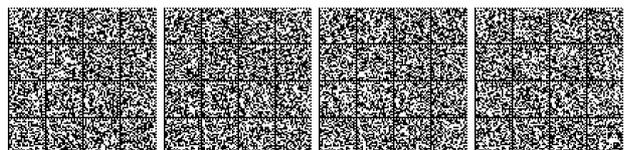
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 dicembre 2016.

Attività di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume, per i medicinali per uso umano «Viekirax» e «Exviera». (Determina n. 1633/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Viste le determinazioni nn. 633/2015 e 634/2015, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2015, relative alle specialità medicinali «Viekirax» e «Exviera»;

Visti gli accordi negoziali stipulati in data 5 marzo 2015 e 6 luglio 2016 tra AIFA e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinali «Viekirax» e «Exviera», in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;

Determina:

Art. 1.

Applicazione meccanismo prezzo/volume

1. Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali VIEKIRAX e EXVIERA, l'azienda farmaceutica dovrà provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle Regioni riportati nell'allegato elenco (all. 1), che è parte integrante della presente determinazione, congiuntamente alla nota metodologica recante le modalità di calcolo degli importi stessi (all. 2).

Art. 2.

Modalità di emissione delle note di credito

1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate relative all'acquisto di confezioni di «Viekirax» e «Exviera» per la quota ad esse spettanti all'interno delle 2.000 terapie a carico di Abbvie, come previsto dalle condizioni negoziali vigenti, per le quali siano già scaduti i termini di pagamento pattuiti, per importi non superiori a quelli delle medesime fatture, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

2. Le note di credito non vincolano in alcun modo l'azienda sanitaria rispetto ad acquisti futuri nei confronti della azienda farmaceutica, in quanto limitate a un effetto compensatorio di debiti pregressi, riferiti alle confezioni dispensate all'interno delle 2.000 terapie a carico di Abbvie spettanti alla stessa azienda sanitaria.

3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle Regioni entro le scadenze stabilite.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale delle note di credito a favore delle strutture sanitarie in applicazione dell'accordo P/V

Ditta: ABBVIE SRL

Specialità medicinali: VIEKIRAX, EXVIERA

	TOTALE
ABRUZZO	**€ 282.673,40**
BASILICATA	**€ 180.131,66**
CALABRIA	**€ 216.363,07**
CAMPANIA	**€ 3.295.007,90**
EMILIA ROMAGNA	**€ 1.849.511,17**
FRIULI VENEZIA GIULIA	**€ 181.840,68**
LAZIO	**€ 1.162.139,71**
LIGURIA	**€ 439.562,26**
LOMBARDIA	**€ 3.405.752,97**
MARCHE	**€ 150.736,36**
MOLISE	**€ 41.700,31**
PIEMONTE	**€ 1.073.953,82**
PROV. AUTON. BOLZANO	**€ 135.696,90**
PROV. AUTON. TRENTO	**€ 123.733,70**
PUGLIA	**€ 1.634.515,33**
SARDEGNA	**€ 733.515,24**
SICILIA	**€ 1.872.412,16**
TOSCANA	**€ 685.662,43**
UMBRIA	**€ 154.496,22**
VALLE D'AOSTA	**€ 14.014,04**
VENETO	**€ 1.301.254,67**
ITALIA	**€ 18.934.674,00**

AIFA

Area Strategia ed Economia del Farmaco

ALLEGATO *2*

METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DEL TITOLARE DI A.I.C. DEI MEDICINALI VIEKIRAX/EXVIERA, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PREZZO/VOLUME E DELLA RELATIVA RIPARTIZIONE REGIONALE, DA CORRISPONDERE ATTRAVERSO EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO ALLE STRUTTURE SANITARIE.

La determinazione dell'importo a carico del titolare di A.I.C. dei medicinali VIEKIRAX/EXVIERA, in applicazione dell'accordo prezzo/volume, da corrispondere attraverso emissione di note di credito, è condotta, sulla base del monitoraggio a livello nazionale dei pazienti e dei relativi trattamenti inseriti nel registro AIFA, al raggiungimento dello scaglione previsto nell'accordo negoziale siglato con AIFA. L'ambito di applicazione del presente procedimento considera i pazienti associati ad almeno una dispensazione dei farmaci in questione. Sulla base del riferimento cronologico della prima dispensazione, essendo stato raggiunto a livello nazionale il numero dei pazienti previsto dallo scaglione del meccanismo prezzo/volume, AIFA provvede ad emanare, con propria determinazione, l'atto che consente l'applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia per i medicinali «Viekirax/Exviera», ai sensi del'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i..

La presente metodologia descrive la procedura di quantificazione dell'importo dovuto e la relativa ripartizione regionale, in applicazione dell'accordo negoziale prezzo/volume al raggiungimento della corrispondente quota attesa di pazienti avviati al trattamento. Sulla base dei dati contenuti nei Registri di monitoraggio AIFA, sono individuati il numero dei trattamenti e le relative confezioni effettivamente dispensate in ogni Regione per ogni schema terapeutico. Ai fini della ripartizione degli importi dovuti, nel caso in cui un paziente abbia ricevuto la dispensazione di confezioni da più di una Regione/struttura sanitaria, il valore economico relativo al trattamento del paziente sarà ripartito tra le Regioni/strutture sanitarie in base al numero delle confezioni effettivamente dispensate al momento della verifica.

In particolare, la metodologia ha previsto che:

1) il valore economico complessivo a carico dell'azienda titolare dei medicinali è calcolato come il prezzo di cessione alle strutture sanitarie pubbliche vigente al netto dell'IVA - richiamato in determinazione di autorizzazione del prezzo e della rimborsabilità di «Viekirax» e «Exviera» - moltiplicato per il numero di tutte le dispensazioni previste all'interno dello scaglione, a seconda dello schema terapeutico dei pazienti avviati al trattamento, per il completamento dei trattamenti entro la 12ª settimana. Al fine di garantire la corretta applicazione del prezzo di cessione previsto per i trattamenti appartenenti al precedente scaglione, non completati al momento dell'entrata in vigore del nuovo prezzo (ovvero che non avevano raggiunto il limite massimo delle 12 settimane), l'importo complessivo delle note di credito riconducibile al presente scaglione di trattamenti viene, altresì, calcolato al netto del valore delle confezioni ulteriormente dispensate (entro la terza) per i trattamenti dello scaglione precedente, moltiplicato per la differenza tra il prezzo delle confezioni del precedente scaglione e il nuovo prezzo di cessione;

2) il valore economico complessivo a livello nazionale, descritto al punto 1), è ripartito tra le Regioni e le relative strutture sanitarie in funzione del numero dei pazienti e delle corrispondenti confezioni effettivamente dispensate nello scaglione di trattamenti precedente. Tale ripartizione puntuale per singola struttura sanitaria viene trasmessa da AIFA all'Azienda interessata, nonché agli assessorati/referenti regionali.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali «Viekirax» e «Exviera», l'azienda dovrà provvedere all'emissione di note di credito. Tali note dovranno essere emesse a favore delle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole Regioni riportati nell'allegato 1, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa determinazione.

Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture sanitarie della Regione in base ai dati del registro AIFA e dovranno essere comunicate sia ad AIFA (indirizzo PEC: upr.neg@aifa.mailcert.it) che alle Regioni entro le scadenze stabilite in modo da garantirne la verifica.

16A09019

DETERMINA 27 dicembre 2016.

Attività di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume, per i medicinali per uso umano «Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 1631/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale

del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione n. 1353/2014 del 12 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014, relativa alla specialità medicinale «Sovaldi»;

Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2015, relativa alla specialità medicinale «Harvoni»;

Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio 2015 tra AIFA e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;

Considerata la rilevante posizione debitoria delle strutture sanitarie ospedaliere, nei confronti della Gilead, per fatture relative all'acquisto di «Sovaldi/ Harvoni» che, in alcune Regioni, non sono state ancora evase e per le quali non è possibile procedere alla restituzione tramite payback, non essendo le stesse ancora state pagate/saldate;

Vista la valutazione del CPR dell'AIFA, adottata nella seduta del 30 settembre - 1° ottobre 2015, di accettare le restituzioni previste sulla base dell'accordo prezzo/volume di «Sovaldi» e «Harvoni» tramite emissione di note di credito, anziché tramite payback, già consentito ed attuato con det. AIFA n. 982/2015;

Considerato il raggiungimento del quinto scaglione relativo all'applicazione del meccanismo prezzo/volume di cui al paragrafo precedente;

Vista la determinazione n. 227/2016 del 12 febbraio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2016, di riforma della precedente determinazione n. 1427/2015, il cui contenuto è richiamato integralmente.

Determina:

Art. 1.

Applicazione meccanismo prezzo/volume

1. Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali SOVALDI e HARVONI, l'azienda farmaceutica dovrà provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle Regioni riportati nell'allegato elenco (all. 1), che è parte integrante della presente determinazione, congiuntamente alla nota metodologica recante le modalità di calcolo degli importi stessi (all. 2).

Art. 2.

Modalità di emissione delle note di credito

1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate, per le quali siano già scaduti i termini di pagamento pattuiti, per importi non superiori a quelli delle medesime fatture, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

2. Le note di credito non vincolano in alcun modo l'azienda sanitaria rispetto ad acquisti futuri nei confronti della azienda farmaceutica, in quanto limitate a un effetto compensatorio di debiti-crediti pregressi.

3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle Regioni entro le scadenze stabilite.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale delle note di credito a favore delle strutture sanitarie in applicazione dell'accordo P/V

Ditta: GILEAD SCIENCES SRL

Specialità medicinali: SOVALDI, HARVONI

	TOTALE
ABRUZZO	€ 2.633.719,32
BASILICATA	€ 2.954.631,05
CALABRIA	€ 10.433.978,42
CAMPANIA	€ 49.598.800,24
EMILIA ROMAGNA	€ 25.356.440,91
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.075.705,02
LAZIO	€ 30.596.338,44
LIGURIA	€ 10.969.722,70
LOMBARDIA	€ 70.884.392,94
MARCHE	€ 3.488.025,93
MOLISE	€ 1.178.243,30
PIEMONTE	€ 18.434.508,37
PROV. AUTON. BOLZANO	€ 1.286.703,63
PROV. AUTON. TRENTO	€ 1.306.308,50
PUGLIA	€ 39.526.906,75
SARDEGNA	€ 10.524.973,23
SICILIA	€ 25.441.319,23
TOSCANA	€ 24.145.312,57
UMBRIA	€ 2.467.566,32
VALLE D'AOSTA	€ 145.033,93
VENETO	€ 21.098.133,86
ITALIA	€ 354.546.764,67

AIFA
Area Strategia ed Economia del Farmaco

ALLEGATO *2*

METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DEL TITOLARE DI A.I.C. DEI MEDICINALI SOVALDI/HARVONI, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PREZZO/VOLUME E DELLA RELATIVA RIPARTIZIONE REGIONALE, DA CORRISPONDERE ATTRAVERSO EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO ALLE STRUTTURE SANITARIE.

La determinazione dell'importo a carico del titolare di A.I.C. dei medicinali SOVALDI/HARVONI, in applicazione dell'accordo prezzo/volume, da corrispondere attraverso emissione di note di credito, è condotta sulla base del monitoraggio a livello nazionale dei pazienti e dei relativi trattamenti inseriti nel registro AIFA. L'ambito di applicazione del presente procedimento considera i pazienti associati ad almeno una dispensazione dei farmaci in questione. Sulla base del riferimento cronologico della prima dispensazione, nel momento in cui viene raggiunto a livello nazionale il numero dei pazienti previsto dai singoli scaglioni del meccanismo prezzo/volume, AIFA provvede ad emanare, con propria determinazione, l'atto che consente l'applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia per i medicinali «Sovaldi/Harvoni», ai sensi del'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i..

La presente metodologia descrive la procedura di quantificazione dell'importo dovuto e la relativa ripartizione regionale, in applicazione del quinto sconto previsto dall'accordo negoziale prezzo/volume al raggiungimento della corrispondente quota attesa di pazienti avviati al trattamento (di seguito quinto scaglione di sconto). Sulla base dei dati contenuti nei registri di monitoraggio AIFA, sono individuati il numero dei trattamenti e le relative confezioni effettivamente dispensate in ogni Regione per ogni schema terapeutico. Nel caso in cui un paziente abbia ricevuto la dispensazione di confezioni da più di una Regione, il valore economico relativo al trattamento del paziente sarà ripartito tra le Regioni in base al numero delle confezioni effettivamente dispensate al momento della verifica.

In particolare, la metodologia ha previsto che:

1) il valore economico complessivo nazionale a carico dell'azienda titolare dei medicinali è calcolato come differenza tra il prezzo ex-factory al netto dell'IVA e dello sconto per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche - richiamato in determinazione di autorizzazione del prezzo e della rimborsabilità di «Sovaldi» e «Harvoni» - ed il medesimo prezzo ulteriormente calcolato al netto dello sconto previsto dall'accordo prezzo/volume in corrispondenza del completamento del quinto scaglione di pazienti applicabile allo specifico trattamento (di seguito definito Δ_{prezzo}), moltiplicato per il numero delle confezioni effettivamente dispensate tra la presente verifica e le precedenti, per ognuno degli schemi di trattamento, fino al limite massimo delle tre confezioni previste per il trattamento al termine della 12esima settimana.

Ai fini della composizione del valore del payback complessivo nazionale, come precisato nella nota metodologica allegata al primo procedimento di rimborso a carico di Gilead (determina AIFA n. 982/2015), è stato calcolato, per i trattamenti non completati al momento della prima, della seconda, della terza e della quarta verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esso è stata applicata rispettivamente la prima, la seconda, la terza e la quarta scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco concorrendo a comporre il valore economico dovuto relativo al quinto scaglione di sconto a carico del titolare di A.I.C.;

2) il valore economico complessivo a livello nazionale è ripartito tra le Regioni in funzione del numero dei pazienti e delle corrispondenti confezioni dispensate. A tal fine sono stati quantificati il numero dei trattamenti attesi in ogni Regione ed i corrispondenti scaglioni, sulla base dell'incidenza percentuale della popolazione regionale residente (dato ISTAT al 1° gennaio 2014) sul totale nazionale. Ai fini del pay-back da accordo P/V concorrono ai diversi scaglioni i pazienti che hanno ricevuto un numero di confezioni massimo pari a tre, o inferiore in caso di interruzione del trattamento, ovvero in caso di recente avvio dello stesso. Successivamente, è stata individuata la numerosità dei pazienti raggiunta (o meno) da ogni Regione rispetto a quella attesa al completamento del relativo scaglione di sconto, distintamente da quella delle Regioni nelle quali tale numerosità ha superato quella prevista al termine del medesimo scaglione.

Poiché ogni paziente può aver ottenuto tutte le dispensazioni registrate nell'ambito di una sola Regione o, in alternativa, in più Regioni, il valore del pay-back è calcolato in base alla scontistica della Regione in cui è avvenuta la prima dispensazione ed è ripartito tenendo conto delle confezioni effettivamente dispensate in ogni Regione. Per esempio, se una Regione non ha raggiunto almeno la quota minima di pazienti attesi (i.e.: scaglione zero con Δ_{prezzo} =0), essa concorre al raggiungimento del primo scaglione di sconto a livello nazionale, ma, tuttavia, al momento della verifica (e solo a tale data) non è attribuibile alcun importo alla suddetta.

Il prodotto del numero delle confezioni dispensate in ogni Regione, per i soli pazienti che ricadono nel quinto scaglione, moltiplicato per il $\Delta_{prezzo,}$ individua la ripartizione regionale dell'importo maturato a livello regionale.

La quantificazione del pay-back descritta al punto 2) della presente nota metodologica rappresenta il valore derivante dall'applicazione delle scontistiche previste dall'accordo prezzo/volume a livello regionale, considerando anche quelle previste al termine dei successivi scaglioni. Tale approccio individua gli importi a livello regionale che vengono utilizzati per riproporzionare l'importo complessivamente dovuto a livello nazionale (punto 1). Così si ottiene la ripartizione regionale dei valori delle note di credito a carico del titolare di A.I.C. ad ogni struttura sanitaria autorizzata della Regione (all. 1).

Si precisa che, in corrispondenza delle verifiche relative al completamento dei successivi (al primo) scaglioni di sconto a livello nazionale si calcolerà, per i trattamenti non completati al momento della precedente verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esse verrà applicata la corrispondente scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco che, tuttavia, concorrerà a comporre il valore economico dovuto per i successivi scaglioni di sconto a carico del titolare di A.I.C.

A fronte del mancato arruolamento del previsto numero dei pazienti in alcune Regioni e dell'arruolamento di pazienti oltresoglia in altre, vengono, comunque, rimborsati i pazienti in eccedenza rispetto a quelli massimi previsti nel sottoscaglione regionale, fino a concorrenza dei rimborsi a carico di Gilead garantiti dal meccanismo P/V applicato a livello nazionale.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», l'azienda dovrà provvedere all'emissione di note di credito. Tali note dovranno essere emesse a favore delle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole Regioni riportati nell'allegato 1, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa determinazione.

Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture sanitarie della Regione in base ai dati del registro AIFA e dovranno essere comunicate sia ad AIFA (indirizzo PEC: upr.neg@aifa.mailcert.it) che alle Regioni entro le scadenze stabilite in modo da garantirne la verifica.

16A09020
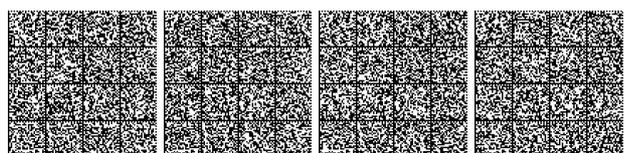
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 28 novembre 2016.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017.

LA GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016 (*G.U.* n. 53 del 4 marzo 2016), con la quale la dottoressa Filomena Albano è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Considerato che fino alla messa fuori ruolo della dottoressa Filomena Albano da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il Garante Vincenzo Spadafora ha svolto le funzioni in regime *di prorogatio*;

Visto il decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28 aprile 2016, con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime *di prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28 aprile 2016 in cui Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» ed, in particolare, l'art. 12;

Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 - A.C. 4127-*bis*;

Visto il progetto di bilancio per l'anno 2017 proposto dal Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 28 novembre 2016 sul progetto di bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2017;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2017, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2016

La garante: ALBANO

ALLEGATO

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2017-2019

A) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la legge 12 luglio 2011, n.112, approvata dal Parlamento all'unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione ("La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l'articolo 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia – ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.
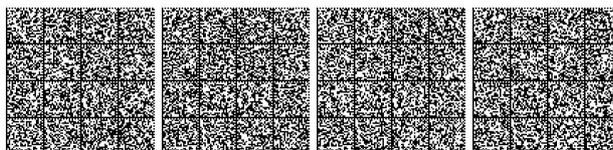
La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'articolo 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorità, istituendo l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorità garante, attraverso la quale l'Autorità medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da *"dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti*
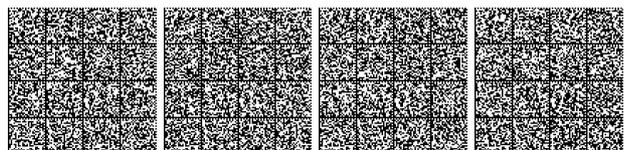
di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante".

Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce, invece, che *"le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante".*

La predetta disposizione aggiunge anche che *"ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n.168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonché la gestione delle spese ("Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112"), di seguito denominato "Regolamento".

Sul piano finanziario, il citato articolo 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio *"sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo – pertanto ha piena autonomia finanziaria – ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

B) CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

In via preliminare, si precisa che il procedimento di emanazione del Regolamento dell'Autorità si è concluso solo il 14 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 (già registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana– Serie Generale – n.228 del 29 settembre 2012).

L'entrata in vigore del Regolamento ha segnato pertanto l'effettivo avvio - a distanza di oltre un anno dall'approvazione parlamentare della legge istitutiva - della gestione economico - finanziaria dell'Ufficio dell'Autorità, che ha potuto svolgersi pienamente solo a decorrere dall'esercizio 2013.

Infatti, nel corso di tali esercizi, è stata messa a punto l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, sia in termini di risorse umane che di risorse strumentali necessarie al suo funzionamento, e sono stati attuati i principali interventi concernenti l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante di cui all'articolo 3 della legge n.112/2011.

Con riguardo alla struttura del bilancio annuale di previsione, come previsto dall'articolo 12 del Regolamento, esso si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri seguiti nella predisposizione del bilancio, nonché ogni altra informazione utile sulla gestione.

Al bilancio annuale di previsione è allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.

La tabella è formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata (cfr. articolo 15 del Regolamento).

In aggiunta, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio pluriennale, elaborato solo in termini di competenza e riferito ad un arco temporale triennale. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente in ragione di eventuali variazioni e/o di

introduzione di norme applicabili all'Autorità.

Come previsto dall'articolo 13 del Regolamento, il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda le entrate dell'Autorità, come disposto dal comma 2 del citato articolo 13, esse sono costituite da:

a) contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;

d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;

e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;

f) avanzo presunto;

g) entrate per partite di giro.

Per quanto riguarda le spese dell'Autorità, come disposto dal comma 5 del citato articolo 13, esse sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa.

Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'articolo 16 del Regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, nella formazione del

bilancio di previsione per l'anno 2017 sono stati presi a riferimento gli obiettivi strategici definiti, per l'anno 2017, nel Documento programmatico adottato dal Garante con decreto Rep. 139/2016 Prot. n.2398 del 4/11/2016.

C) DATI CONTABILI

Premessa

La legge n.112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 dell'Autorità. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura.

Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorità attengono alla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 7 "Sostegno alla famiglia". Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove sono appostate in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 e nella spesa nel Centro di Responsabilità 15 "Politiche per la famiglia" sui capitoli nn. 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'Autorità.

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

Contributo finanziario ordinario dello Stato

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2017, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in euro 1.733.256 di cui euro 200.000 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed euro 1.533.256 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura.

Rispetto all'assestato dell'anno 2016, pari ad euro 1.652.840,68 di cui euro 1.452.840, 68 per le spese di funzionamento della struttura, si registra pertanto un leggero incremento.

La maggiore stima degli stanziamenti è stata effettuata sulla base dei trasferimenti a favore dell'Autorità stanziati nel bilancio di previsione 2016-2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'annualità 2017.

Con la nuova previsione per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Novembre 2010, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della relativa voce del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale dell'Autorità.

Gli stanziamenti, inoltre, tengono conto dell'integrazione pari a euro 650.000 per il triennio 2015 – 2016 – 2017 introdotta dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nonché della riduzione pari a euro 50.000 prevista dall'articolo 1, comma 252, allegato 6, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Avanzo presunto

Per realizzare il complesso degli obiettivi e dei programmi individuati dal Garante nel Documento programmatico richiamato sub B), il DPCM 168/2012 prevede l'utilizzo dell'avanzo di esercizio presunto alla data di elaborazione del bilancio di previsione così come risultante dal prospetto allegato allo stesso bilancio per un importo pari ad euro 201.518,57.

In particolare, tale avanzo presunto deriva dalle minori spese presunte impegnate rispetto alle entrate accertate nell'esercizio e dall'avanzo proveniente dall'esercizio precedente.

In sede di approvazione del rendiconto 2016, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione all'interno del bilancio 2017.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Spese per indennità di carica del Garante

Gli stanziamenti dedicati all'indennità di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento di entrata (cap.501 "Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2017, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, è pari ad euro 200.000, del tutto invariato rispetto alle previsioni originarie dell'anno 2016.

Si evidenzia che le previsioni definitive del 2016 sono state riviste in ribasso per un importo di € 112.808,98, in ragione del subentro del nuovo Garante. Tale decremento deriva dalla differenza tra l'indennità di carica dell'attuale Garante, proveniente dai ruoli del Ministero della Giustizia, e quella del precedente Garante, Vincenzo Spadafora.

Nel corso del 2017, alla luce anche di eventuali disposizioni normative, saranno apportate le necessarie variazioni in diminuzione dei capitoli di spesa relativi all'indennità di carica al Garante e ai corrispondenti oneri riflessi.

Spese per attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante

La voce in esame, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 30.000, invariata rispetto allo scorso anno, accoglie i rimborsi per le spese di missione sul territorio nazionale ed estero, strettamente correlati e funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale del Garante.

Spese per il personale

Come richiamato sub A), il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel
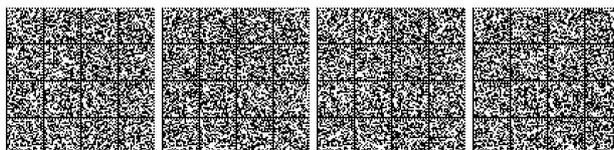
numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante.

Alla data dell'elaborazione del presente bilancio di previsione, l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è composto da nove unità di personale, quattro delle quali provenienti dai ruoli del Ministero della Giustizia (una con la qualifica di dirigente coordinatrice), quattro dai ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, una dal Ministero della Difesa.

Le spese per il personale in esame ammontano a complessivi euro 369.674,54 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le dieci unità di personale previste dalla legge, compreso il dirigente.

Le previsioni 2017 sono state determinate sulla base del numero massimo di persone in posizione di comando, in ragione del reclutamento di un'unità di personale prevista entro fine anno.

Il decremento del 22,17% della somma definitiva stanziata nel 2016, che è pari ad euro 475.009,99, è dovuto all'assenza delle competenze fisse delle due unità appartenenti al comparto Regioni ed Enti locali e dell'unità appartenente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri.

La voce in esame include le spese per buoni pasto al personale nella quale sono state stanziate le somme relative all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'emissione di buoni pasto. La consistenza dello stanziamento è stata determinata in euro 15.000, invariata rispetto allo scorso anno.

In considerazione dell'equiparazione giuridico- economica del personale dell'Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza supporta l'Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorità. Parimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio, corrisposti per la retribuzione di posizione variabile.

Spese per consumi intermedi

La voce di spesa in esame, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 496.435,25, accoglie le somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall'articolo 3 della legge n.112/2011.

In applicazione delle recenti disposizioni di legge di contenimento della spesa pubblica (con particolare riferimento al DL 101/2013, al DL 66/2014 e al DL 90/2014), a decorrere dall'anno 2015 l'Autorità ha previsto significative riduzioni della spesa complessiva per consumi intermedi che, considerata l'esiguità dello stanziamento di bilancio e la sua progressiva riduzione per effetto della misure di *spending review*, hanno avuto un impatto davvero considerevole sul funzionamento generale della struttura.

In ragione di ciò, rispetto agli stanziamenti del 2016, pari ad euro 501.268,75, le previsioni di spesa stimate nel 2017 registrano un decremento pari ad euro 4.833,50.

Si evidenziano di seguito le principali variazioni rispetto alle previsioni definitive 2016 intervenute sui seguenti capitoli di spesa, in ragione delle attività che si intendono realizzare nell'annualità 2017:

- spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap.130), per il quale è stata stanziata una somma pari ad euro 30.000, con un incremento di euro 10.000, in ragione della volontà di ampliare e rafforzare le attività istituzionali a livello nazionale e internazionale;

- spese per il miglioramento del sito internet istituzionale (cap. 133), in misura pari ad euro 15.000, con un decremento di euro 35.000 rispetto all'analoga voce di spesa dell'anno precedente; si sottolinea che il potenziamento del sito web istituzionale previsto dal documento programmatico sarà attuato principalmente mediante interventi in conto capitale che sono stati stanziati sull' apposito capitolo di spesa 201, come illustrato nel prosieguo del documento;

- spese per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap. 134), pari ad euro 30.000, con una variazione in aumento dello

stanziamento della voce di euro 10.000, rispetto allo scorso anno, legata alla necessità di organizzare e partecipare ad eventi, nonché convegni e conferenze istituzionali, volti ad approfondire le materie trattate dall'Autorità con gli operatori e studiosi della rete delle associazioni ed organizzazioni, nazionali ed internazionali, impegnati sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- spese per attuazione delle convenzioni ex art. 4, co. 2, del DPCM 20.07.2012 n.168, in misura pari ad euro 150.000, con un decremento del 7,69% rispetto al 2016; nonostante il decremento, si evidenzia l'importanza delle convenzioni anche in considerazione della mancanza, nel ridotto organico dell'Ufficio, di risorse umane dotate di requisiti professionali necessari a supportare l'Autorità nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge;

- spese per attività formative e di accrescimento professionale (cap. 144), per il quale è stata stimata una somma pari ad euro 25.000, con una variazione in aumento (47,06%), rispetto allo scorso anno, in ragione dell'importanza che le vigenti normative in materia di personale della pubblica amministrazione attribuiscono alla formazione del personale e della costante necessità di miglioramento delle competenze professionali delle unità dell'Autorità, con particolare riferimento anche alla lingua inglese, al fine di perseguire le attività di ampliamento delle relazioni istituzionali a livello internazionale.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del DL 66/2014, si evidenzia che le spese per consulenti ed esperti (cap. 140), pari ad euro 5.835,25, sono state determinate in linea con quanto previsto dalle disposizioni normative, ovvero nella misura del 4,2% della spesa complessiva sostenuta per il personale dell'Autorità, come risultante dal conto annuale del 2012.

Spese per interventi

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all'Autorità dall'articolo 3 della legge n.112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante nel citato Documento programmatico per l'anno 2017, sono stati previsti interventi per complessivi euro 470.236,31.

Rispetto all'anno precedente, la variazione complessiva dello stanziamento subisce un incremento

del 36,12% pari ad euro 124.781,23.

La maggiore stima degli stanziamenti deriva dalla strategia generale che l'Autorità intende perseguire nell'annualità 2017, volta al rafforzamento e allo sviluppo del proprio ruolo istituzionale, così come delineata nel documento di programmazione adottato dal Garante.

L'incremento degli stanziamenti riflette, inoltre, la necessità di porre in essere le iniziative e i progetti non attuati nel corso dell'esercizio 2016, a seguito del cambiamento organizzativo dell'Ufficio dell'Autorità intervenuto nell'anno.

La base per la determinazione degli stanziamenti delle voci in esame tiene conto della realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative:

- realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap.170);
- realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap.172);
- concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del Garante rep. n.43/2014 prot.n.2011 del 17.06.2014 e s.m.i. (cap.173);

<u>Spese in conto capitale</u>

Le spese in conto capitale sono previste in euro 89.000,62, in aumento rispetto allo scorso anno (pari ad euro 26.600).

La consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale è destinata prevalentemente all'acquisto di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi, nonché il potenziamento del sito web dell'Autorità, al fine di accrescere la visibilità e ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2017, è stato determinato in euro 87.064,86.

L'entità del Fondo di riserva è stata calcolata, in via prudenziale, nella misura del 4,5% del totale delle previsioni di spesa.

In sede di approvazione del rendiconto 2016 si valuterà la possibilità di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso dalla gestione 2016.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Per quanto riguarda i limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti, per finalità di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi), si precisa che i limiti previsti dal D.L.112/2008, dal D.L.78/2010 e dalla L.244/2007 come modificata dalla L.122/2010 non sono applicabili all'Autorità garante per l'infanzia l'adolescenza in quanto le relative norme sono entrate in vigore in data antecedente all'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Autorità medesima (legge 12 luglio 2011, n.112).

In applicazione della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 23 dicembre 2015, n.32, i limiti previsti dal D.L.95/2012 (articolo 8, comma 3) e dal D.L. 201/2011 (articolo 23 ter, comma 2) si applicano invece all'Autorità con riferimento ai dati contabili risultanti dal bilancio 2013 quale primo bilancio approvato dall'Ente relativo all'intero anno.

Ne consegue che, in applicazione della citata disposizione e in conformità alle istruzioni dell'ultima circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 2 febbraio 2015, n.8, a decorrere dall'anno 2014 l'Autorità è tenuta a versare annualmente al bilancio dello Stato i seguenti risparmi di spesa:

- art.8, comma 3, D.L.95/2012: euro 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013 (euro 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013)

- art.23 ter., comma 2, D.L.201/2011: euro 30.687,73 pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di Garante dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (euro 61.786,18), ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'articolo 23 ter., comma 2, D.L. 201/2011 (euro 31.098,45);
- art 50, comma 3, D.L.66/2014: euro 53.891,75 pari ad un ulteriore 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013, come già ridotta si sensi del citato art.8, comma 3, D.L.95/2012 (euro 107.783,51).

per un importo complessivo di euro 192.362,99.

Detto importo è specificamente evidenziato, nel bilancio dell'Autorità, nell'apposito capitolo n.302 denominato "Versamenti all'entrata dello Stato", ai fini del successivo versamento ai pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato.

Rispetto all'assestato dell'anno 2016, pari ad euro 254.810,32, si evidenzia uno scostamento di euro 62.447,33, dovuto ad un erroneo versamento in conto entrate dello Stato, per il quale l'Autorità si sta attivando ai fini del recupero delle somme.

Ai suddetti limiti di spesa si aggiungono gli ulteriori limiti stabiliti dalle leggi successive (D.L. n. 101/2013, D.L. 66/2014), con particolare riferimento al contenimento della spesa per consulenze ed autovetture.

Le previsioni di bilancio per l'anno 2017 tengono conto del quadro complessivo dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti.

LE PREVISIONI DI CASSA

Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2017 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si è tenuto conto dell'effettiva capacità di spesa in relazione agli stanziamenti di competenza e della necessità di smaltimento dei residui passivi.

Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2017:

Fondo di cassa presunto al 01/01/2017	456.355,93
Incassi previsti nel 2017	1.733.256,00
Pagamenti previsti nel 2017	2.189.611,93
Saldo	0,00
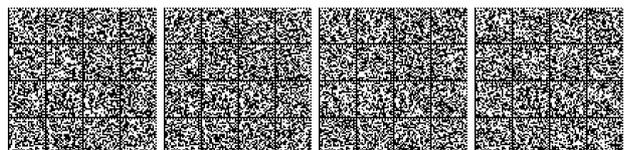
BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

Al bilancio 2017 risulta allegato, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

Le risorse previste per le annualità 2017 e 2018 sono state stanziate sulla base dei trasferimenti previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinati al funzionamento dell'Autorità con riferimento alle medesime annualità.

Al contrario, le risorse previste per l'annualità 2019 sono state stanziate sulla base dei medesimi trasferimenti previsti per l'annualità 2018, in ragione della mancanza, ad oggi, dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la nuova previsione per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità provvederà ad aggiornare ed apportare le eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e i programmi da realizzare in ciascun anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico.

Di seguito si espongono le previsioni di entrata per gli anni 2017-2019:

euro 1.733.256 per l'esercizio 2017

euro 1.081.997 per l'esercizio 2018

euro 1.081.997 per l'esercizio 2019

Con riguardo allo stanziamento per l'annualità 2018, e conseguentemente per l'annualità 2019, si evidenzia che, venuta meno l'integrazione pari a euro 600.000 netti introdotta dalla legge di
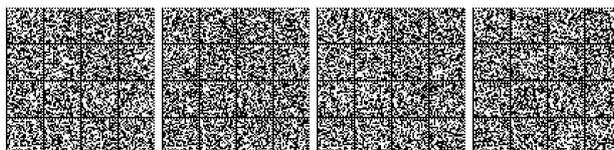
stabilità 2015 per il solo triennio 2015-2016-2017, lo stanziamento risulta drasticamente ridotto e ben al di sotto della dotazione finanziaria dell'Autorità determinata *ex lege* dall'articolo 7, comma 1, della legge 112/2011 in euro 1.500.000 "a decorrere dall'anno 2012".

La significativa riduzione di trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può compromettere drasticamente l'attività e i compiti attributi all'Autorità dalla legge istitutiva della stessa, in ragione di ciò, al fine di consentire a tale Autorità di perseguire con efficacia i fini istituzionali, risulta essenziale ed imminente una rimodulazione degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni assestate 2016		Variazioni		Previsioni 2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE	**1.834.086,83**	**1.834.086,83**	**100.687,74**	**-100.830,83**	**1.934.774,57**	**1.733.256,00**
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	1.652.840,68	1.652.840,68	80.415,32	80.415,32	1.733.256,00	1.733.256,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO	181.246,15	181.246,15	20.272,42	-181.246,15	201.518,57	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni assestate 2016		Variazioni		Previsioni 2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
SPESE	**1.834.086,83**	**1.834.086,83**	**100.687,74**	**355.525,10**	**1.934.774,57**	**2.189.611,93**
SPESE CORRENTI	1.464.542,80	1.464.542,80	101.803,30	352.595,50	1.566.346,10	1.817.138,30
SPESE IN CONTO CAPITALE	26.600,00	26.600,00	62.400,62	66.445,78	89.000,62	93.045,78
SOMME NON ATTRIBUIBILI	342.944,03	342.944,03	-63.516,18	-63.516,18	279.427,85	279.427,85
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
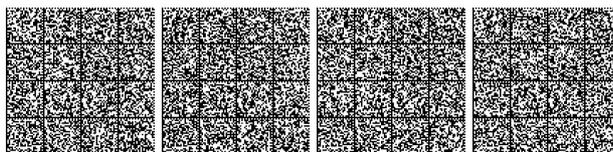
Capitolo 2016	Capitolo 2017	Denominazione	Previsioni assestate 2016	Previsioni 2017		
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	competenza	residui presunti	cassa
		ENTRATE	**1.834.086,83**	**1.934.774,57**	**0,00**	**1.733.256,00**
		1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**1.652.840,68**	**1.733.256,00**	**0,00**	**1.733.256,00**
		Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
		Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
500	500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.452.840,68	1.533.256,00	0,00	1.533.256,00
501	501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510	510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
511	511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
512	512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. AVANZO DI ESERCIZIO	**181.246,15**	**201.518,57**	**0,00**	**0,00**
520	520	AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/ PRESUNTO	181.246,15	201.518,57	0,00	0,00
		4. PARTITE DI GIRO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530	530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 2016	Capitolo 2017	Denominazione	Previsioni assestate 2016 (al 4/11/2016)	Previsioni 2017		
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	competenza	residui presunti	cassa
		SPESE	**1.834.086,83**	**1.934.774,57**	**254.837,36**	**2.189.611,93**
		1. SPESE CORRENTI	**1.464.542,80**	**1.566.346,10**	**250.792,20**	**1.817.138,30**
		FUNZIONAMENTO	1.119.087,72	1.096.109,79	197.950,19	1.294.059,98
		INDENNITA' GARANTE	***112.808,98***	***200.000,00***	***521,02***	***200.521,02***
101	101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	89.675,68	167.380,34	521,02	167.901,36
102	102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	16.013,56	18.392,36	0,00	18.392,36
103	103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	7.119,74	14.227,30	0,00	14.227,30
		SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	***30.000,00***	***30.000,00***	***2.506,75***	***32.506,75***
104	104	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	30.000,00	30.000,00	2.506,75	32.506,75
		PERSONALE	***475.009,99***	***369.674,54***	***42.839,87***	***412.514,41***
106	106	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	164.974,77	164.974,77	0,00	164.974,77
107	107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	40.737,90	40.737,90	0,00	40.737,90
108	108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	14.717,85	14.717,85	0,00	14.717,85
109	109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
110	110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
111	111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
112	112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	9.646,00	9.646,00	15.325,86	24.971,86
113	113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.335,00	2.335,00	2.847,30	5.182,30
114	114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	820,00	1.272,95	2.092,95
115	115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	26.502,12	32.116,65	0,00	32.116,65
116	116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	7.918,83	9.596,46	0,00	9.596,46
117	117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.252,68	2.729,92	0,00	2.729,92
118	118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	0,96	15.000,96
119	119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
120	120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
122	122	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	38.500,00	0,00	11.997,34	11.997,34

123	123	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	7.950,00	0,00	790,46	790,46
124	124	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	3.550,00	0,00	1.368,13	1.368,13
125	125	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	47.554,52	0,00	7.316,08	7.316,08
126	126	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	11.508,20	0,00	1.298,93	1.298,93
127	127	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	4.042,12	0,00	621,86	621,86
		CONSUMI INTERMEDI	***501.268,75***	***496.435,25***	***152.082,55***	***648.517,80***
130	130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO	20.000,00	30.000,00	139,50	30.139,50
131	131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	8.600,00	9.000,00	3.134,21	12.134,21
132	132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	80.400,00	80.000,00	1.680,00	81.680,00
133	133	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	50.000,00	15.000,00	8.698,60	23.698,60
134	134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	20.000,00	30.000,00	915,00	30.915,00
135	135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	34.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
136	136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	14.000,00	14.000,00	3.827,06	17.827,06
137	137	SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE	14.000,00	14.000,00	693,04	14.693,04
138	138	SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	10.000,00	10.000,00	1.151,00	11.151,00
139	139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE *(soppresso)*	0,00	0,00	0,00	0,00
140	140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	5.950,75	5.835,25	0,00	5.835,25
141	141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	162.509,00	150.000,00	122.912,10	272.912,10
142	142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	8.469,00	10.000,00	0,00	10.000,00
143	143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
144	144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	17.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
145	145	SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
146	146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
147	147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
148	148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
149	149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
150	150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
151	151	SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE (soppresso)	0,00	0,00	0,00	0,00
152	152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
153	153	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	14.240,00	12.000,00	6.432,04	18.432,04
154	154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		INTERVENTI	345.455,08	470.236,31	52.842,01	523.078,32

170	170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA'	213.988,40	340.236,31	52.701,61	392.937,92
171	171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (*per la eventuale gestione dei residui*)	0,00	0,00	0,00	0,00
172	172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
173	173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
174	174	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	11.466,68	0,00	140,40	140,40
		2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**26.600,00**	**89.000,62**	**4.045,16**	**93.045,78**
		INVESTIMENTI	26.600,00	89.000,62	4.045,16	93.045,78
201	201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	20.000,00	80.000,00	4.045,16	84.045,16
202	202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	6.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00
203	203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	500,00	3.000,62	0,00	3.000,62
		3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**342.944,03**	**279.427,85**	**0,00**	**279.427,85**
301	301	FONDO DI RISERVA	88.133,71	87.064,86	0,00	87.064,86
302	302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO EX ART. 8/3 DL 95/2012-ART. 23 TER/4 DL 201/2011	254.810,32	192.362,99	0,00	192.362,99
		4. PARTITE DI GIRO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401	401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
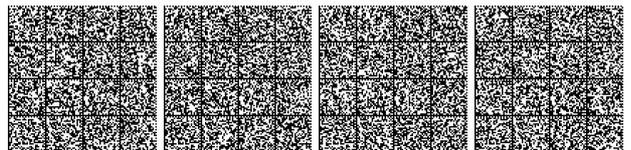
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Competenza	Competenza	Competenza
ENTRATE	**1.934.774,57**	**1.081.997,00**	**1.081.997,00**
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	1.733.256,00	1.081.997,00	1.081.997,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO	201.518,57	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Competenza	Competenza	Competenza
SPESE	**1.934.774,57**	**1.081.997,00**	**1.081.997,00**
SPESE CORRENTI	1.566.346,10	860.813,18	860.813,18
SPESE IN CONTO CAPITALE	89.000,62	12.590,89	12.590,89
SOMME NON ATTRIBUIBILI	279.427,85	208.592,94	208.592,94
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	**competenza**	**competenza**	**competenza**
	ENTRATE	**1.934.774,57**	**1.081.997,00**	**1.081.997,00**
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**1.733.256,00**	**1.081.997,00**	**1.081.997,00**
	Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**			
	Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**			
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.533.256,00	881.997,00	881.997,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00
	3. AVANZO DI ESERCIZIO	201.518,57	0,00	0,00
520	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	201.518,57	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Competenza	Competenza	Competenza
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*			
	SPESE	**1.934.774,57**	**1.081.997,00**	**1.081.997,00**
	1. SPESE CORRENTI	**1.566.346,10**	**860.813,18**	**860.813,18**
	FUNZIONAMENTO	1.096.109,79	746.583,98	746.583,98
	INDENNITA' GARANTE	***200.000,00***	**200.000,00**	**200.000,00**
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	167.380,34	167.380,34	167.380,34
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.392,36	18.392,36	18.392,36
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.227,30	14.227,30	14.227,30
	SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	***30.000,00***	***8.635,71***	***8.635,71***
104	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	30.000,00	8.635,71	8.635,71
	PERSONALE	***369.674,54***	***369.674,54***	***369.674,54***
106	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	164.974,77	164.974,77	164.974,77
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	40.737,90	40.737,90	40.737,90
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	14.717,85	14.717,85	14.717,85
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	58.000,00	58.000,00
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	9.646,00	9.646,00	9.646,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.335,00	2.335,00	2.335,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	820,00	820,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	32.116,65	32.116,65	32.116,65
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	9.596,46	9.596,46	9.596,46
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.729,92	2.729,92	2.729,92
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00
120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00

121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00
122	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00
123	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00
124	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00
125	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	0,00	0,00	0,00
126	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	0,00	0,00	0,00
127	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	0,00	0,00	0,00
	CONSUMI INTERMEDI	***496.435,25***	***168.273,74***	***168.273,74***
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO	30.000,00	8.635,71	8.635,71
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	9.000,00	2.590,71	2.590,71
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	80.000,00	23.028,56	23.028,56
133	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	15.000,00	4.317,85	4.317,85
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	30.000,00	8.635,71	8.635,71
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	35.000,00	10.074,99	10.074,99
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	14.000,00	4.030,00	4.030,00
137	SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE	14.000,00	4.030,00	4.030,00
138	SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	10.000,00	8.000,00	8.000,00
139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE *(soppresso)*	0,00	0,00	0,00
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	5.835,25	5.835,25	5.835,25
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	150.000,00	43.178,54	43.178,54
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	10.000,00	2.878,57	2.878,57
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	3.000,00	863,57	863,57
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	25.000,00	7.196,42	7.196,42
145	SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	10.600,00	10.600,00	10.600,00
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	8.000,00	2.302,86	2.302,86
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	10.000,00	2.878,57	2.878,57
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	5.000,00	1.439,28	1.439,28
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	5.000,00	1.439,28	1.439,28
150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA *(soppresso)*	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE (soppresso)	0,00	0,00	0,00
152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	15.000,00	4.317,85	4.317,85
153	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	12.000,00	12.000,00	12.000,00

154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI	470.236,31	114.229,19	114.229,19
170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA'	340.236,31	76.807,79	76.807,79
171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (*per la eventuale gestione dei residui*)	0,00	0,00	0,00
172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	70.000,00	20.149,99	20.149,99
173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO	60.000,00	17.271,42	17.271,42
174	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	0,00	0,00	0,00
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**89.000,62**	**12.590,89**	**12.590,89**
	INVESTIMENTI	89.000,62	12.590,89	12.590,89
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	80.000,00	10.000,00	10.000,00
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	6.000,00	1.727,14	1.727,14
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	3.000,62	863,75	863,75
	3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**279.427,85**	**208.592,94**	**208.592,94**
301	FONDO DI RISERVA	87.064,86	16.229,95	16.229,95
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO EX ART. 8/3 DL 95/2012 - ART. 23 TER/4 DL 201/2011	192.362,99	192.362,99	192.362,99
	4. PARTITE DI GIRO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	0,00	0,00	0,00
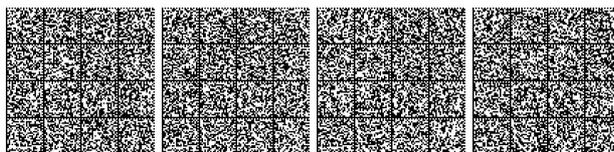
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

AVANZO PRESUNTO AL 4/11/2016

A) FONDO DI CASSA ESISTENTE AL 01/01/2016			**Euro**	**436.083,49**
Somme riscosse dal 01/01/2016 al 4/11/2016				
a) in conto competenza	Euro	1.242.497,18		
c) in conto residui	Euro	0,00		
B) TOTALE DELLE SOMME RISCOSSE			**Euro**	**1.242.497,18**
Somme pagate dal 01/01/2016 al 4/11/2016				
a) in conto competenza	Euro	471.554,16		
c) in conto residui passivi	Euro	0,22		
C) TOTALE DEI PAGAMENTI ESEGUITI			**Euro**	**471.554,38**
D) FONDO DI CASSA AL 4/11/2016 (A+B-C)			**Euro**	**1.207.026,29**
Riscossioni previste dal 4/11/2016 al 31/12/2016				
a) in conto residui	Euro	0,00		
b) in conto competenza	Euro	410.343,50		
E)TOTALE			**Euro**	**410.343,50**
Pagamenti previsti dal 4/11/2016 al 31/12/2016				
a) in conto competenza	Euro	1.021.057,05		
c) in conto residui	Euro	139.956,81		
F) TOTALE			**Euro**	**1.161.013,86**
G)FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2016 (D+E-F)			**Euro**	**456.355,93**
Residui attivi presunti al 31/12/2016				
dell'esercizio 2016	Euro	0,00		
degli anni precedenti al 2016	Euro	0,00		
H) TOTALE			**Euro**	**0,00**
Residui passivi presunti al 31/12/2016				
dell'esercizio 2016	Euro	254.837,36		
degli anni precedenti al 2016	Euro	0,00		
I) TOTALE			**Euro**	**254.837,36**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 4/11/2016 (G+H-I)			**Euro**	**201.518,57**

16A08969
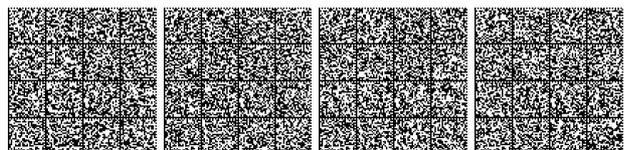
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Batracomb».

Estratto determina AMM PPA n. 2072 del 19 dicembre 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sanofi S.p.A., con sede in viale Luigi Bodio, 37/B, Milano, con codice fiscale 00832400154.

Medicinale BATRACOMB.

Confezioni:

AIC n. 037474018 - «10 mg/g shampoo» 1 flacone LDPE da 30 ml;

AIC n. 037474020 - «10 mg/g shampoo» 1 flacone LDPE da 60 ml;

AIC n. 037474032 - «10 mg/g shampoo» 2 flaconi LDPE da 60 ml.

È ora trasferita alla società:

Difa Cooper S.p.A., con sede in via Milano, 160, Caronno Pertusella, Varese, con codice fiscale 00334560125.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09045

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Comunicato relativo alla circolare n. 4 del 15 dicembre 2016, recante: «Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti».

In ottemperanza a quanto previsto alla lettera *h)* dell'art. 14-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), decreto legislativo n. 82/2005 e smi, è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale, nella sezione «Monitoraggio», la circolare n. 4 del 15 dicembre 2016 recante «Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti».

Tale circolare attua quanto previsto alla richiamata lettera *h)* dell'art. 14-*bis* del CAD che prevede da parte di AgID la «definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti».

Si precisa inoltre che, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 64 del decreto legislativo n. 179/2016, che ha abrogato, fra l'altro, l'art. 13 del decreto legislativo n. 39/1993, risultano nulle tutte le disposizioni precedenti in materia di monitoraggio dei contratti emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

La circolare n. 4 ha validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

16A08980

Comunicato relativo alla circolare n. 3 del 6 dicembre 2016, recante: «Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione».

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, è stata pubblicata nel sito dell'Agenzia per l'Italia digitale alla pagina http://www.agid.gov.it/e-procurement la circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 recante «Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione». Tali regole hanno la funzione di definire le modalità con cui possono interoperare le piattaforme telematiche di negoziazione e acquisto nell'ambito del processo di approvvigionamento della pubblica amministrazione.

16A09044

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Versalis S.p.A., in San Donato Milanese, per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Mantova.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000361 del 5 dicembre 2016, si è provveduto all'Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA - DEC - 2011 - 520 del 16 settembre 2011, da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 59 del 10 marzo 2016 e s.m.i., alla società Versalis S.p.A, identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 – San Donato Milanese (Milano), per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Mantova, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08978

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-304) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
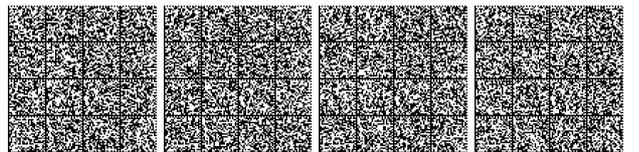
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
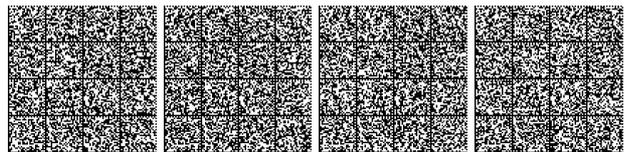
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.